

VERBALE DI ACCORDO

Addì 23 settembre 2021, in modalità telematica,

tra

la Soc. Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito Azienda), assistita da Unindustria Roma,

e

la SLC CGIL - FISTEL CISL – UILCOM UIL – UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali, unitamente alle R.S.U.;

premesso che

- l’Azienda, con lettera prot. n.568 – dc.bo. del 22 settembre 2021, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, inviata da Unindustria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di 205 (duecentocinque) dipendenti, tra impiegati e quadri, strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali;
- le motivazioni delle eccedenze strutturali, per la cui relativa gestione Azienda e Organizzazioni Sindacali hanno convenuto con accordo del 15 giugno 2021 di avviare un percorso che eviti l’adozione di soluzioni traumatiche e che, al contrario, individui soluzioni condivise, sono quelle riportate nella citata lettera;
- l’Azienda ha più volte ribadito l’esigenza di raggiungere l’obiettivo di razionalizzazione degli organici oggetto della procedura in epigrafe entro e non oltre il 31 dicembre 2021;
- le Organizzazioni Sindacali hanno richiesto all’Azienda di valutare opportunamente ogni azione finalizzata a ridurre il numero delle eccedenze dichiarate;

tutto ciò premesso e ritenuto,

- dopo ampia e approfondita discussione, le Parti hanno convenuto e concordato quanto segue.

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. La procedura di licenziamento ex artt. 4 e 24, Legge n. 223/1991 avviata il 22 settembre 2021, si intende chiusa per un numero di eccedenze pari a 170 (centosettanta) invece che 205 (duecentocinque), anche con una diversa articolazione territoriale ed organizzativa rispetto a quanto esposto nell’allegato alla lettera di avvio della stessa, laddove vengano comunque salvaguardate le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali in funzione della possibilità di ricorrere ad eventuali “job rotation”.

3. Ferme restando le esigenze aziendali di cui al punto 2., le Parti convengono di definire la non opposizione al licenziamento quale criterio esclusivo, da considerarsi alternativo e sostitutivo dei criteri previsti e disciplinati all'articolo 5, comma 1, Legge n. 223/1991.
4. Avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 8 della legge n. 236/1993, le Parti concordano altresì che le risoluzioni del rapporto di lavoro oggetto della procedura in parola verranno disposte entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
5. Le Parti convengono di riconoscere, come da separata intesa sottoscritta in data odierna, un importo a titolo di incentivazione all'esodo ai lavoratori che verranno licenziati e che rinunceranno all'impugnativa del licenziamento, previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale contenente anche la rinuncia a qualsivoglia richiesta e/o pretesa derivante o connessa al rapporto di lavoro e alla sua risoluzione.

Verifiche periodiche

Le parti convengono di incontrarsi nella prima decade del mese di novembre allo scopo di monitorare l'efficacia del presente accordo e concordare ogni opportuna iniziativa nell'ambito di quanto ivi previsto, atta ad identificare azioni di riequilibrio dell'efficacia della gestione delle eccedenze e degli strumenti ivi previsti.

In aggiunta alle azioni e alle iniziative già messe in campo sul tema, l'Azienda si adopererà nell'ottica di migliorare il flusso e la qualità delle informazioni relative alla possibilità da parte del dipendente interessato di aderire al processo delle open position messe a disposizione dell'azienda stessa.

Disposizioni finali

Il presente accordo viene sottoscritto dalle segreterie nazionali e territoriali di SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, nonché dalla maggioranza delle RSU costituite nelle unità produttive della Società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.

Il presente accordo è volto unicamente alla gestione degli esuberanti di cui alla procedura di licenziamento collettivo in parola.

L'Azienda, nel corso degli incontri sindacali sin qui tenuti, ha fornito la più ampia informazione in ordine alla situazione aziendale, dando riscontro puntuale ad ogni richiesta di chiarimenti avanzata dalle Organizzazioni Sindacali. Le parti, pertanto, si danno reciprocamente atto che nessun vizio di carattere formale ha inficiato la comunicazione di avvio della procedura in parola e, in ogni caso, ogni eventuale vizio deve comunque essere sanato, ad ogni effetto di legge, con la sottoscrizione del presente accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 12, della legge n. 223/1991, come modificato dalla legge n. 92/2012.

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno atto di aver positivamente esperito ed esaurito, a tutti gli effetti di legge, compreso quello di cui all'articolo 5, quarto comma della legge n. 223/1991, la procedura di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, così come modificata dall'articolo 8 della legge n. 236/1993 ed ogni altra procedura conseguente e/o accessoria.

Letto, confermato e sottoscritto in via telematica.

Verbale di Accordo

Segreterie Nazionali	Favorevole	Contrario
Daniele Carchidi – Slc-CGIL	x	
Fabrizio Morroni – Fistel-CISL	x	
Giuseppe Fabio Gozzo – Uilcom-UIL	x	
Luigi Le Pera – UGL Telecomunicazioni	x	